EDITTO

A'

GOVERNATORI, A' PARROCHI, ED AGLI AMMINISTRATORI DELLE UNIVERSITA' DELLA PROVINCIA DI TERAMO.







TERAMO 1803.

Per Ordine de' Superiori.



FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE E DI GERUSALEMME, INFANTE DI SPAGNA &c. &c. &c.

D. FRANCESCO CARBONE

COLONNELLO NE' REALI ESERCITI DI S. M. (D. G. PRESIDE E GOVERNATORE DELLE ARMI IN QUESTA PROV. DI TERAMO, SUBISPETTORE DE' DUE REGGIMENTI FANTERIA E DRAGONI A CAVALLO DELLA STESSA PROVINCIA &c.

E Sendosi benignata la Maestà del nostro Sovrano (D. G.) destinare per Preside e Governatore delle Armi in questa Provincia la nostra Persona, considerando che l' unico mezzo di secondare le mire e le intenzioni paterne di S. M. è il far

re-

regnare per tutto la quiete, la tranquillità, ed il buon' ordine, cose che non si possono ottenere senza un' esatta ed imparziale Amministrazione della Giustizia, abbiamo creduto nostro preciso dovere di ordinare e di prescrivere quanto col presente Editto ordiniamo e prescriviamo nelle più valide forme.

I. L' esatta osservanza delle Leggi essendo la base essenziale di ogni buona Amministrazione, Noi facciamo espressamente intendere a tutti gli Abitanti della Provincia che nostra assoluta e determinata volontà è di fare osservare colla maggiore esattezza e scrupolosità tutte le veglianti Leggi del Regno, e tutte le particolari Disposizioni di S. M., senza che alcuno di qualunque classe o condizione potesse lusingarsi di esimersi da questa osservanza. Perciò chiunque ha bisogno d' implorare la protezione delle Leggi, o di ricorrere a' Superiori, e specialmente a Noi, lo faccia francamente e liberamente, sicuro che i suoi Ricorsi verranno accolti con tutta la premura che merita l' importanza dell' oggetto, per cui si ricorre. Perchè questa disposizione poi abbia l' effetto dovuto, ciascuno può venire ad

espor-

esporci o a voce o in isrritto ciò che gli occorre, e questo in ogni ora ed in ogni luogo, mentre Noi pensiamo che la nostra Persona egualmente che il nostro tempo debbono essere impiegati senza riserba al buon Servizio di S. M., ed al vantaggio del Pubblico.

II. Coloro, che non si trovano in circostanze di venire in persona ad esporci i loro bisogni, potranno incaricare di questa parte chiunque crederanno a proposito, mentre dalla nostra Segreteria particolare si provvederà regolarmente a tutto gratis, e colla maggior sollecitudine: Questo sistema sarà da Noi invariabilmente osservato e nella nostra Residenza, e nelle scorse, che faremo per la Provincia.

III. Affinchè non s' incontri verun' ostacolo nell' esecuzione di queste mire salutari, Noi facciamo ancora sentire a chiunque che verranno severamente puniti tutti coloro, che per qualunque motivo ardissero d' impedire e di frastornare o colla violenza, o con minacce, o con altri mezzi illegittimi le persone, che ricorrono per giustizia ai Superiori. Incarichiamo a tal' effetto ognuno, che soffrisse delle

vessazioni su questo articolo, di farcelo immediatamente pervenire a notizia, affinchè si prendessero da Noi gli espedienti più efficaci, onde la Giustizia avesse un corso franco e spedito, e tutti i buoni effetti, che meritano le urgenze de' sudditi di S. M.

IV. Come la tranquillità dello Stato nasce dall' estirpazione de' delitti, de' disordini, e degli abusi, e questo non potendosi ottenere che colla distruzione delle cagioni che gli producono, Noi siamo determinatamente decisi di prevenire gli eccessi per quanto è possibile, distruggendone le cagioni, onde esser meno obligati di far uso della severità e del rigore.

V. Le cagioni principali degli sconcerti, che perturbano la Società, si possono ridurre a quattro: alla miseria figlia dell' ozio e del vizio; alla scostumatezza figlia della cattiva educazione e del mal' esempio; allo spirito d' insubordinazione e di prepotenza; ed all' impunità de' delitti. Per minorare dunque almeno in porzione queste cagioni funeste, Noi abbiamo pensato di ordinare e di prescrivere quanto qui siegue.

VI. Si è detto da molto tempo che l' Uomo

non

non è povero perchè non ha, ma perchè non travaglia. Noi esortiamo in conseguenza tutti i Ministri della Religione, tutti coloro, che per le loro cariche, pe' loro impieghi, o pel loro merito e qualità personali hanno dell' influenza sullo spirito del Popolo, d' impegnarsi con tutti gli sforzi ad ispirare in tutte le classi più bisognose l' amore per la fatica, l' affezione per la probità e per l' onoratezza, il rispetto pei diritti de' loro simili, l' orrore e l' aborrimento pel mestiere di Accattoni e di Vagabondi, e per un' altro ancora più indegno, il quale dopo aver coperto di una ignominia indelebile le Persone e le Famiglie, conduce in fine i Rei ad una rovina sicura e vituperosa.

VII. E perchè gli scellerati abbiano meno pretesto di coprire la loro perversità sotto la maschera speciosa dell' imperiosità del bisogno, o della mancanza de' mezzi, Noi esortiamo le persone facoltose della Provincia di qualunque condizione, i Capi delle Università, e chiunque è in circostanze di farlo, che in vece di dissipare il denaro, o privato o pubblico, in cose di poca importanza, in oggetti di

un

nel lusso frivolo e inutile, e spesso pernicioso, lo volessero piuttosto impiegare in migliorie di Campagna, in operazioni di agricoltura, in intraprese o di economia o di commercio, in opere ed in travagli di pubblica utilità, onde occupare la gente oziosa, e coloro che non hanno occasioni da poter lavorare, cosa che oltre di essere analoga ai principii della vera Carità Cristiana, produce il profitto e il vantaggio particolare, il bene e la ricchezza della Provincia, il commodo ed il decoro delle Popolazioni.

VIII. In qualunque caso però coloro, che in vece di applicarsi a qualche mestiere onesto per vivere, amano meglio, o per uno spirito di avidità, o per alimentare i loro vizii e la loro poltroneria, di scegliere la professione infame di Accattoni, di Vagabondi, o di Ladri, stiano nella sicurezza che ne verranno puniti non solo secondo il rigor delle Leggi, ma ancora con tutti quei mezzi economici, che possono richiedere le circostanze particolari. Ordiniamo perciò a tutti i Governatori di Giustizia, così Regii che Baronali di procedere in questa materia

col-

colla maggior severità e vigilanza, castigando come conviene non solo i delitti gravi, ma ancora le più minute mancanze, le quali benchè in se stesse sembrino cose da nulla, pure a poco a poco portano a conseguenze terribili, tanto per gl' Infelici che non vengono puniti a tempo dovuto, quanto pe' Cittadini onesti e pacifici, i quali poi non possono garantirsi dalle violenze delle anime scellerate, che non avendo, o non volendo avere altri mezzi da sostentarsi, commettono tutti gli eccessi, de' quali sono capaci. I Governatori che mancheranno su questo punto al loro dovere o per trascuraggine, o per timore, o per riguardi particolari (giacchè Noi non potremmo mai immaginare che persone di onore, e destinate a mantenere il buon' ordine, siano capaci di altre infamie vituperose) stiano nell' intelligenza che verranno irremisibilmente puniti a proporzione della loro indolenza, o della loro cattiva condotta, anche con farne se occorre i dovuti rapporti alla Maestà del Sovrano.

IX. Il mal costume figlio della cattiva educazione se non sempre arriva a simili eccessi, suole

spesso cagionare degli scandali di altra natura, come il Libertinaggio sfrontato, la pratica ostinata ed incorreggibile de' giochi rovinosi, ed altri disordini di tal fatta. Noi incarichiamo dunque tutt' i Governatori di Giustizia d' impegnarsi colla massima cura ed attenzione ad impedire tutto ciò, che può distruggere il buon costume, e cagionare la rovina delle Famiglie e degl' Individui, non permettendo in alcuna maniera degli scandali pubblici, i quali nell' atto che insultano l' onestà, la morale, e la Religione, distruggono ogni sentimento di decoro e di probità, e dilatano orribilmente i disordini. Gl' incarichiamo ancora di non permettere alcun giuoco di vino o di carte proibito dalle Leggi, ed anche non proibito, qualora uscendo da' limiti di onesto divertimento, può cagionare gli sconcerti, che la Legge intende impedire. E se mai le loro facoltà ordinarie o altre circostanze non permettessero di riparare come conviene a tali inconvenienti, ne facciano a Noi distinto rapporto per dar loro le direzioni o i soccorsi, che stimeremo opportuni onde mantenere il buon ordine e il buon costume.

X.

X. Ma come non si può avere mai buon costume senza Pietà, noi inculchiamo colla maggior premura a tutti i Ministri dell' Altare, a tutte le persone savie e dabbene, di far continuamente sentire a coloro che sono in circostanze di profittare delle loro Istruzioni, che il maggior vantaggio per gli uomini in generale, e per gl' Individui in particolare, è di esser penetrato, ed intimamente convinto della necessità, dell' utilità, e dell' importanza di una Religione Santissima, la quale ha fatto tanto bene al genere Umano. Se qualcheduno avrà la disgrazia, la vanità, o la follia di pensare diversamente sù questo Articolo, lasciando al Giudice eterno de' cuori il pensiero di valutare le interne disposizioni dell' animo, circa l' esterno facciamo sentire a chiunque che si astenga dal propalare delle dottrine, le quali quanto son false ed insussistenti, altrettanto son capaci di produrre degli orrori di ogni natura, e di spargere una confusione spaventevole nell' ordine sociale, e nelle coscienze tranquille delle persone oneste; perchè altrimenti saranno puniti con tutt' i mezzi più atti a frenare

un

un tanto disordine. L' istessa cura raccomandiamo verso i bestemmiatori scandalosi ed ostinati, e verso i violatori e profanatori delle Feste, e di altri oggetti del Culto, specialmente se alla irreligiosità uniscono l' insolenza, ed un Carattere torbido ed inquieto, per cui ne' giorni di Festa, invece di santificarli come conviene, si danno a tutti gli eccessi della crapula, del libertinaggio, e dell' ubbriachezza.

XI. Ma non potendosi avere mai nè veri sentimenti di Religione, nè principii di sana morale, nè massime di buona condotta, senza l' istruzione e l' educazione conveniente, Noi esortiamo tutti i Padri di famiglia, e tutti coloro, che hanno sotto la loro dependenza delle persone di un' età che ha bisogno di direzione, d' impegnarsi a procurar loro una buona educazione tanto, cogli esempii e colle istruzioni domestiche, quanto con affidarle alla cura di uomini veramente savii ed illuminati, e sopratutto di una Pietà sincera, e di costumi esemplari. Dal canto loro i Maestri, che Noi supponiamo dotati almeno in gran parte delle qualità neces-

sa-

sarie ad una profeffione di tanta inportanza, mettano tutta la loro cura a sodisfare al loro dovere, meno coll' iftruire i loro Allievi in ciò che serve a render solo culto lo spirito, che coll' iftillare ne' loro teneri cuori l' amore per la virtù, per la probità, e per l' onore, e per tutto ciò che rende l' uomo utile a se fteffo e alla Patria, amabile alla Società, e rispettoso verso Dio, verso le Leggi, e verso il Sovrano.

XII. Lo spirito d' insubordinazione e di prepotenza effendo il flagello della Società Civile, per prevenire i disordini che nascono da quefta cagione odiosa, Noi esortiamo tutti gl' Individui della Provincia di qualunque claffe e condizione di volerfi moftrare sudditi docili ed ubbidienti, e veri figli di S. M. con una intiera e perfetta sommiffione alle Leggi: sommiffione, la quale nell' atto che rende tranquilla e felice la Società, fà la piena ficurezza degl' Individui. Per ottenere più direttamente queft' oggetto salutare, Noi rinnoviamo col presente tutte le Difpofizioni dei noftri Predeceffori, e tutte le Leggi del Regno relative all' asportazione delle

armi, così proibite, che nò. Incarichiamo perciò a tutti i Governatori di Giustizia tanto Regii, che Baronali di eseguire colla maggiore esattezza dette Leggi e disposizioni, per impedire quei disordini e quegli sconcorti, che nascono giornalmente dalla loro inosservanza.

XIII. Non essendo la sola asportazione delle armi quella, che perturba la Società, Noi facciamo sapere a chiunque che saranno severamente repressi e puniti secondo le circostanze tutti gli atti di violenza, di prepotenza, e d' insubordinazione di qualunque natura. Chi cerca rendersi superiore alle Leggi è il flagello de' suoi simili. Esseri di questa fatta meritano di esser tenuti a freno per tutti i riguardi. La tolleranza in questa materia produce effetti terribili. La gente onesta e pacifica vive in un continuo terrore e sbigottimento. Gli spiriti risentiti non potendo a lungo andare soffrire l' oppressione e l' avvilimento, respingeranno in fine la violenza colla violenza, e da ciò ne nasceranno degli odii e delle inimicizie implacabili tra le Famiglie, che spesso le distruggono per intiero, e man-

ten-

tengono abitualmente frà i Cittadini uno spirito di ferocia e di diffidenza, che cagiona o in una maniera, o in un altra mille disordini.

§. XIV. Quando parliamo d' insubordinazione, di violenze, e di prepotenze, Noi intendiamo abbracciare sotto di questo nome tutto ciò, che tende o direttamente o indirettamente a turbare, o ad impedire in qualunque modo il corso della giustizia. Ognuno dunque, che si prefigge d' impiegare o l' influenza della sua condizione, o la discolezza e temerità del carattere, o l' autorità delle Cariche e degl' Impieghi, o l' importanza de' Rapporti, o l' artifizio della cabala e del maneggio, o il mezzo più infame ancora della seduzione, il danaro, o qualunque altro mezzo illegitimo, per arrestare o frastornare il corso della Giustizia; per esimer se stesso, o persona di sua dipendenza dalle punizioni dovute al delitto; per corrompere le persone in impiego; per impedire che non si esponesse ai Superiori la verità; o non s' implorasse il loro soccorso; stia nella sicurezza che sarà frenato, e represso con tutti i mezzi che richiederanno le

cir-

circostanze, anche con darne parte se occorre alla Maestà del Padrone.

XV. Noi ordiniamo a tale effetto a tutti i Governatori di Giustizia che nelle loro rispettive giurisdizioni s' impegnino colla maggiore attenzione a distruggere e ad impedire qualunque abuso in questa materia. Se circostanze particolari o motivi ragionevoli loro non permettono di riuscire in questo intento salutare, ne facciano a noi relazione per prender gli espedienti opportuni, onde rimediare prontamente ed efficacemente a sconcerti di tanta importanza. Ma si guardino bene di non facilitare essi stessi questi disordini o per cattiva condotta, o per avidità, o per fini ed interessi privati. Se la carica, ch' essi esercitano, non dà loro da vivere con decenza, o non la domandino affatto, o dopo averla ottenuta la rinunziino, piuttosto che tradire il loro dovere in una maniera indegna. Se ne ricavano tanto da potersi mantenere con commodo e con decoro, s' impegnino a rendersi rispettabili e degni d' impieghi maggiori coll' illibatezza della condotta, coll' integrità del carattere, col zelo per la

Giu-

Giustizia, colla probità e coll' onoratezza, e soprattutto colla premura di farsi una buona riputazione, che deve essere l' oggetto più importante per ogni uomo di onore.

XVI. Per riuscire più facilmente in un oggetto di tanto peso, dal quale dipende in gran parte il buon ordine e la tranquillità publica, Noi esortiamo con tutto il vigore del nostro spirito i Baroni della Provincia ed i loro Agenti di concorrervi anch' essi dal canto loro, scegliendo per Governatori Locali delle persone di un' abilità riconosciuta, onesti, e di buon costume, dando sempre la preferenza a coloro, che godono la pubblica opinione, ed hanno mostrato nelle occorrenze del zelo per la giustizia, sacrificando i loro vantaggi economici all' impegno di farsi onore, ed alla premura di esercitare con esattezza la loro carica. Per conseguire un intento sì degno di elogii, sarebbe necessario sopra tutto di abolire gli abusi troppo ordinarii e troppo noti in questa materia; abusi, che pervertono radicalmente tutt' i principii dell' ordine e della moralità; abusi, che per essere generali non lascia-

no di essere censurabili per ogni verso; ed anche criminosi a certi riguardi; abusi in fine che abbandonati da alcune anime generose fanno la loro gloria, come adombrano il decoro, e la dignità di coloro, che per un abitudine condannabile, o per motivi non molto degni di lode, mantengono una pratica perniziosa, dalla quale risultano tanti inconvenienti per l' ordine publico.

XVII. L' impunità de' delitti è l' origine capitale de' disordini di uno Stato. L' uomo non arriva agli eccessi che per gradi, e insensibilmente. Trascurando di punire i piccioli delitti, i piccioli disordini, i piccioli difetti medesimi, si dà occasione e campo ai discoli e traviati di arrivare finalmente al colmo delle scelleraggini e degli orrori. Noi comandiamo dunque a tutti i Governatori di Giustizia di usare in questo punto la massima diligenza, castigando immancabilmente e imparzialmente, ma sempre colla debita proporzione, qualunque eccesso di qualsivoglia natura, affinchè ciascuno sia certo che commettendo reati non può sperare di esimersi dal dovuto castigo, cosa che l' im-

impedirà certamente di giungere a quegli eccessi, ai quali potrebbe portarlo la sicurezza o la lusinga di restare impunito sotto un' amministrazione debole, parziale, o corrotta.

XVIII. A tale effetto perchè tutto succeda con regolarità, comandiamo a tutti i Governatori che dei delitti di qualunque natura, ancorchè piccioli e poco importanti, commessi nelle loro giurisdizioni, formino degli Atti legali, e de' Registri esatti, affinchè ad ogni richiesta ed in ogni tempo potessero esibirli come una prova irrefragabile della loro buona condotta, e della diligenza con cui avranno adempito al loro dovere. In conseguenza di questo sistema essi ci terranno da quindici in quindici giorni informati minutamente e precisamente delle operazioni che avranno fatte, delle disposizioni che avranno date, degli espedienti che avranno presi per castigare i Rei; per prevenire i disordini, e per mantenere la quiete e la tranquillità nelle Popolazioni soggette al loro Governo. Chi mancherà di adempire a questa parte o per indolenza, o per fini particolari, o per altri motivi più riprensibili, sarà

ri-

ridotto al dovere con mezzi poco piacevoli, ed anche con informare S. M. se la necessità lo richiede.

XIX. Se qualche caso straordinario o dubbioso, oltre quelli che sono di stretto dovere di ufficio, richiede che Noi siamo informati anche per riguardi economici, vogliamo che detti Governatori ce ne facciano subito intesi, per dare quelle disposizioni, che si troveranno più confacenti all' oggetto, nella sicurezza che noi siamo nella ferma risoluzione non solo di mantenere e di garantire le facoltà ordinarie, che le Leggi del Regno danno ai Governatori Locali, ma ancora di concorrere per quanto possiamo a rendere la loro autorità e le loro Persone rispettabili agli occhi di tutti, onde la giustizia fosse amministrata con tutta quella dignità, e con tutto quel vigore, che le conviene. Noi daremo a tale oggetto a tutti i Governatori i soccorsi che ci richiederanno in qualunque bisogno. Ma se per motivi poco degni di persone di onore, se per qualche fine o riguardo particolare, per qualche capriccio inetto, per qualche vile interesse, o per

qual-

qualche deferenza parziale ci occultassero in qualunque maniera la verità, o abusassero del loro potere in pregiudizio della giustizia, e sopra tutto dell' innocenza; noi faremo loro sentire tutto il peso della Legge e della nostra autorità, e gli puniremo esemplarmente e severamente, affinchè non commettessero più simili mancanze, e non dessero occasione agli altri di animarsi a fare l' istesso.

XX. Perchè non vi è Superiore, il quale colle migliori intenzioni, e colla maggior vigilanza non possa venire ingannato dalla furberia, dalla finezza, dalla cabala, e dal maneggio, Noi ordiniamo a tutti coloro, che ne sono in debito per cariche e per impieghi, di svelarci tutti gli abusi che si oppongono alla retta amministrazione della giustizia, al mantenimento del buon ordine, della quiete, e della tranquillità publica; di esporci i difetti della nostra condotta medesima, se ne conoscono; e di additarci i rimedii opportuni e necessarii a riparare ai disordini. Invitiamo ancora tutti i Cittadini onesti e sinceri, tutti i Ministri della Chiesa, tutti gli uomini di talento, tutte le persone savie, ed illumi-

nate

nate d' indicarci francamente ciò che può contribuire a migliorare l' economia o particolare o generale della Provincia, la sua Agricoltura, le sue industrie, il suo costume, i suoi stabilimenti d' Istruzione e di Educazione, la sua condizione politica, le sue istituzioni particolari, e tutto ciò che ha relazione a questi oggetti importanti; nella sicurezza che per quanto si estendono le nostre facoltà e le nostre forze Noi coopereremo anche in qualità di privato a procurare alla Provincia tutti i vantaggi possibili; ed occorrendo di doverne fare rapporto a S. M. non mancheremo di adempiere a questa parte per quanto la necessità lo richiede, e le circostanze lo possan permettere.

XXI. Sopra di ogn' altro però Noi vogliamo essere pienamente ed esattamente informati di tutto ciò che ha rapporto all' Annona e alle publiche sussistenze. Noi sappiamo che in questi articoli vi sono non pochi abusi, che recano un gran pregiudizio alla gente povera, e alle intiere Popolazioni. Un profitto onesto e conveniente, un guadagno ragionevole non può nè deve esser negato a colui

che

che vive delle sue industrie, delle sue facoltà: ma l' avidità eccessiva, l' impegno di straricchire su la rovina de' miserabili, cagionando l' infelicità di tante famiglie, dev' essere frenato e represso; deve esser ridotto ai limiti della moderazione e della giustizia; deve anche esser punito se occorre. Noi dunque ordiniamo a tutti coloro, che ne sono in obligo per dovere delle loro cariche, come i Governatori di Giustizia, i capi delle Università, i Deputati annonarii, e chiunque altro ha degl' Impieghi corrispondenti; inculchiamo a tutti coloro che non hanno questa obligazione precisa, ma che vi possono cooperare o pel loro carattere, o per altre circostanze, come i Capi delle Diocesi, i Parrochi, gli Ecclesiastici più distinti, e tutti coloro che amano il bene publico, d' indicarci schiettamente e senza mistero o girandole tutti gli abusi, tutti i disordini, tutte le macchine, che si fanno giocare in questa materia con tanto danno e pregiudizio degl' Infelici, onde prender gli espedienti più efficaci ed opportuni per riparare ad un male, che potrebbe portare a conseguenze funeste per molti versi

XXII.

XXII. Tutte queste rappresentanze ci possono esser fatte da chiunque, e a voce e in iscritto, tanto nella nostra Residenza quanto nel giro, che intraprenderemo fra pochi giorni per la Provincia; giro che da Noi si farà senza alcuno interesse o dispendio delle Popolazioni, mentre nello scorrere i luoghi della nostra giurisdizione Noi pagheremo a pronto contante tuttociò che verrà somministrato a Noi ed alla nostra gente, non eccettuando neppure la paglia per le nostre vetture, come abbiamo praticato finora e nella nostra Residenza, e nei luoghi pei quali siamo passati. Il dovere di farci queste rappresentanze Noi l'incarichiamo specialmente a' Deputati di publica Tranquillità, che Noi intendiamo mantenere nel loro impiego fino a tanto che circostanze particolari non c' impegnassero a dare altre disposizioni su questo articolo.

XXIII. Come però sotto il pretesto di zelo talvolta si suol mascherare il desiderio della vendetta e l' odio privato, Noi facciamo sentire ad ognuno indistintamente che per quanto amiamo di conoscere e di scoprire la verità per le vie legittime, altret-

trettanto abborriamo la frode e la calunnia, lo spirito di torbidezza e d' iniquità. Vietiamo dunque a ciascuno di farci de' ricorsi e delle rappresentanze anonime. Chi non ha il coraggio di esporre con franchezza la verità al Magistrato, è sempre una persona sospetta. Colle migliori intenzioni si può sempre o per eccesso di zelo, o per irriflessione calunniare, imbarazzare, pregiudicare qualche innocente. Noi dunque non daremo retta ad alcuna carta di tal natura, dichiarando che terremo per persone poco oneste e poco sincere tutti coloro che avranno la debolezza o la malignità di servirsi di questo mezzo odioso per compromettere la quiete de' sudditi di S. M. Il delitto deve esser punito; gli abusi debbono essere frenati; ma lo debbono essere per le vie prescritte dalle Leggi, e richieste dalla giustizia e dall' equità.

XXIV. Non intendiamo con questo però di chiuder l' adito alle rappresentanze riserbate, che motivi di prudenza, o altre circostanze ragionevoli, impegnassero a doverci fare segretamente. Ma tali rappresentanze sia a voce sia in iscritto debbono esser fat-

te

te da persone conosciute, che possano garantire quanto asseriscono, nell' intelligenza che Noi siamo nella ferma determinazione di verificar sempre ed in ogni circostanza qualunque esposto, o direttamente da Noi medesimi, o per mezzo di persone oneste ed imparziali. Se le rappresentanze che ci verranno fatte saranno trovate vere, Noi terremo esatto conto del zelo e della sincerità delle persone, che ci avranno somministrati i mezzi e le occasioni di poter riparare il male, o di fare il bene, assicurando chiunque che non sarà mai tradita la confidenza che avranno riposta in Noi: Ma cadranno certamente nel dovuto discredito presso del nostro spirito coloro, che per desiderio di vendicarsi, per qualche fine inonesto, o per qualche mira particolare, ci avranno mascherata o inorpellata la verità, specialmente in pregiudizio di qualche infelice.

XXV. Riguardo a questo articolo Noi facciamo sapere assolutamente a ciascuno, che si userà il maggior rigore contro coloro che ardissero di esporci le cose in un aspetto diverso dal vero. Il maggiore insulto che possa farsi a un Superiore, è quello di

po-

voler sorprendere la sua vigilanza e la sua integrità. La calunnia dunque, la frode, e la falsità saranno punite severamente, affinchè l' innocenza, e gli uomini onesti potessero vivere in tutta quella calma, che in ogni Governo ben ordinato meritano di godere le persone dabbene. I soli rei son quelli che debbono tremare commettendo delitti: ma questi medesimi rei possono star sicuri che non verranno puniti se non per le vie legali, e quanto portano le loro colpe, in maniera che alcuno non potrà mai aver motivo di lagnarsi d' essere stato oppresso dalla violenza, dal capriccio, o dall' abuso del potere, che impiega contro de' miserabili una forza, a cui non si può resistere. Noi intendiamo di far rispettare da ognuno l' autorità: ma vogliamo nel tempo istesso, onde renderla veramente rispettabile, che ciascuno avesse luogo a difendersi e garantirsi da qualunque imputazione ingiusta e da qualunque carico, che non ha.

XXVI. Una gran quantità di disordini nascono spesso da inezie, da capricci, e da etichette insignificanti. Noi inculchiamo a tutti i Governatori di

Giu-

Giustizia, a tutti i Ministri dell' Altare, a tutte le persone, che per la loro età, per la loro condizione, per le loro cariche, pel loro carattere distinto, pel loro merito personale, o per altre circostanze sono in grado di riparare a qualche sconcerto, d' impiegare tutte le loro forze, tutta la loro influenza, tutta la loro savìezza per ispirare negli animi de' loro concittadini lo spirito di pace, di tolleranza, e di carità, e così mantenere frà loro la concordia e la buona intelligenza, e quella fiducia scambievole, che rende felice e tranquilla la società; impegnandosi a tutto potere di prevenire colla maggior prudenza e destrezza qualunque dissensione e animosità, e fino i semi di ogni discordia. Se vi è bisogno per questo anche della nostra cooperazione meno come Capo della Provincia, che come particolare che ama indistintamente i suoi simili, ce ne facciano la confidenza amichevole, mentre Noi impiegheremo tutto il nostro zelo, e tutta la nostra efficacia per riparare e prevenire qualunque scandalo senza strepito; essendo nostra intenzione, secondo le mire Paterne di S. M., di mantenere nell'

in-

intiera Provincia la quiete, la tranquillità, ed il buon ordine piuttosto colla moderazione, e colla dolcezza, che con mezzi di rigore, e con colpi di autorità.

XXVII. Se qualcheduno però abusando di questa dolcezza e di questa moderazione si prefigge di contrariare, o di bravare le nostre intenzioni e disposizioni, Noi dichiariamo che dopo impiegati tutti i mezzi, che ci prescrive la prudenza e l' umanità, faremo uso di tutto il potere che abbiamo in mano, e faremo sentire ai discoli e agli ostinati tutto il peso della giustizia; non già per qualche spirito di vendetta, ma perchè l' esempio non produca degli altri scandali, e gl' Indiscreti non arrivino finalmente ad eccessi, che possano cagionare la loro rovina, attirandosi il rigor della Legge, e l' istessa indignazione di S. M.

XXVIII. Per evitare dunque tali inconvenienti ciascuno sia persuaso che questo nostro Editto non è un vano formolario di ceremonia, ma una sincera espressione e dichiarazione delle nostre vere intenzioni, una fissa determinazione della nostra vo-

lon-

lontà, che Noi faremo valere con tutti i mezzi, che ci somministra l' autorità, di cui siamo investiti, senza riguardo alcuno. Noi esortiamo dunque tutti in generale, e ciascuno in particolare, e specialmente i publici Impiegati, e le persone distinte, oneste, e ben educate, di osservare, e fare osservare per quanto dipende da loro tutto ciò che viene ordinato e prescritto in questa disposizione, affinchè tolti dall' imbarazzo di dover attendere ad impedire e a riparare i disordini, Noi possiamo applicarci con maggior commodo a far il bene e il vantaggio della Provincia almeno per quanto possiamo.

XXIX. Uniformandosi a queste disposizioni ciascuno goderà quella quiete e quella tranquillità, di cui è meritevole: la Provincia migliorerà di stato e di condizione; Noi avremo la dolce sodisfazione di proceder sempre in una maniera umana e Paterna, e di poter rappresentare a S. M. le buone disposizioni, e la sincera docilità dei sudditi di questa Provincia; dal che ne nascerà una maggiore affezione della M. S. verso degli Abitanti; una maggior facilità di ottenere delle grazie ragione-

voli;

voli; e quella protezione speciale, ch' è dovuta a persone, che adempiono con esattezza al loro dovere.

XXX. Perchè il presente Editto ed il suo tenore possa venire in cognizione di tutti coloro a cui spetta, e niuno possa allegar causa d' ignoranza o di dubbio, Noi abbiamo voluto che impresso in Istampa fosse comunicato circolarmente nelle forme dovute ai Governatori Locali, ai Parrochi, e a' Capi delle Università, affinchè lo pubblicassero, lo spiegassero, e lo facessero ben comprendere a tutti gli Abitanti della Provincia, impiegando ciascuno per quanto gli appartiene tutti i mezzi corrispondenti per farlo osservare in tutta la sua estensione. Ciascuno dunque che lo riceverà ci dia conto di averlo ricevuto, e di avere adempito a quanto viene loro prescritto tanto nella presente Disposizione, quanto nella circolare che l' accompagna.

Teramo 13. Marzo 1803.